« Avanti! » Venerdì 21 aprile 1972

La «futura memoria» di Rolandi non ha valore di testimonianza

I giudici di palazzo della Consulta hanno stabilito che la assenza del legale dell'imputato rende nullo questo tipo di deposizione - Il tassista milanese, ossia il principale accusatore di Valpreda, fu appunto sentito senza l'assistenza della difesa

La Corte Costituzionale ha depositato due sentenze con le quali ha affermato che l'assistenza del difensore dell'imputato, mentre non è necessaria nella escussione dei testimoni o nei confronti tra testi, tra testi ed imputati e tra imputati, è invece indispensabile nel caso della testimonianza a futura memoria (in considerazione della « irripetibilità » al dibattimento di tali atti, nelle stesse condizioni di tempo e di luogo), di ispezione giudiziale (osservazione diretta ad accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato sui luoghi e sulle cose), di perquisizione personale. La stessa sentenza, peraltro, ammette che il giudice, nei casi di urgenza assoluta e motivata, possa procedere agli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere senza darne loro preavviso o in loro assenza.

Almeno due delle norme dichiarate incostituzionali riguardano direttamente il processo Valpreda: quella relativa alla raccolta di testimonianze a futura memoria (il taxista Cornelio Rolandi fu appunto sentito dal giudice istruttore, in una clinica di Milano, senza l'assistenza del difensore) e quella relativa alle ispezioni giudiziali (il giudice ed il PM, nel corso della istruttoria, ispezionarono la Banca Nazionale del Lavoro e l'Altare della Patria senza darne avviso ai difensori). Quali potranno essere le conseguenze di queste dichiarazioni di incostituzionalità è già oggetto di discussione, e sarà alla base delle « eccezioni preliminari » che i difensori solleveranno quando, certo non tra pochi mesi, si arriverà nuovamente al dibattimento.

La Corte Costituzionale, in una nota ufficiosa, fa rilevare che gli effetti della odierna dichiarazione di illegittimità, rispetto a processi in corso, sono stati già chiariti dalla sentenza 190 del 1970: e dalla precedente giurisprudenza della Corte (in particolare dalla sentenza 127 del 1966) nel senso che gli atti istruttori non devono seguire il principio del « tempus regit actum », per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, gli atti compiuti subiscono « conseguenze assimilabili a quella dell'annullamento », con incidenza quindi anche sulle situazioni pregresse, salvo il limite del giudicato.

Secondo questa « interpretazione autentica » della Corte Costituzionale le conseguenze sul caso Valpreda dovrebbero essere chiare: dovrebbero essere accolte dalla Corte di Assise di Milano, alla ripresa del dibattimento, le eccezioni di nullità sollevate dall'avvocato Guido Calvi e dagli altri difensori contro l'istruttoria come conseguenza della nullità della escussione a futura memoria del taxista Cornelio Rolandi e delle ispezioni giudiziali compiute in assenza dei difensori. La nullità di questi atti, infatti, comportano la nullità di tutti gli atti istruttori seguiti, compresa la sentenza di rinvio a giudizio. Si dovrebbe tornare quindi in istruttoria e gli imputati, per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva, rimessi in libertà in attesa della nuova sentenza di rinvio a giudizio e del relativo dibattimento.

Tutto chiaro dunque? Non è proprio così. L'interpretazione autentica della corte, che data già dal 1966, fu subito avversata dalla corte di cassazione. La quale, in contrasto, ha sostenuto che vale la regola del « tempus regit actum », cioè che gli atti che ancora deve compiere, non per quelli che ha già compiuto.

Il contrasto tra le due interpretazioni è stridente, ciascuno dei due organi supremi afferma che i giudici di merito devono attenersi alle rispettive direttive, la cassazione rivendica il diritto di essere l'unica interprete delle norme penali. Poiché il legislatore non ha provveduto a dirimere il contrasto, in pratica è stata la cassazione a prevalere. E ciò perché essa è stata sempre in grado di annullare le sentenze dei giudici di merito che hanno disatteso la sua interpretazione attenendosi a quella della corte costituzionale. Tale situazione si rifletterà anche sul processo Valpreda (salvo tempestivo intervento del legislatore): la corte di assise di Milano potrà anche far sua la interpretazione dei giudici della consulta ed annullare l'istruttoria romana sulle bombe di Milano. Ma l'inevitabile ricorso del PM, una volta giunto al vaglio della cassazione, riporterebbe alla situazione di prima.

E' certamente un assurdo? La logica, il buon senso ed il diritto sono tutti dalla parte dei giudici della consulta, basterà ricordare in proposito, che la interpretazione della cassazione porta ad una conseguenza del tutto irrazionale. L'imputato che ha eccepito la incostituzionalità della norma in base alla quale viene giudicato o in base alla quale è stata assunta una prova, malgrado il riconoscimento di tale illegittimità da parte dell'organo preposto alla corretta applicazione della costituzione, non potrebbe giovarsi di tale riconoscimento in quanto « successivo » al tempo in cui la prova (illegittima) a suo carico fu assunta. In parole povere la sua eccezione servirebbe « a futuri imputati », non a lui che ha denunziato la violazione della costituzione.

Tutto ciò è vero poiché il potere resta alla Cassazione e questa può ribellarsi, senza alcuna sanzione o possibilità di rimedio, alla Corte Costituzionale, imponendo la sua opposta opinione ai giudici di merito, il problema resta senza soluzione pratica fino al momento in cui il legislatore non stabilirà con legge che i dettati costituzionali della consulta sono vincolanti per tutti, cassazione compresa.

Resta il fatto, ma potrebbe essere ben magra consolazione, che due delle violazioni dei diritti della difesa denunziate al processo Valpreda hanno avuto pieno riconoscimento dal supremo organo costituzionale dello Stato. Potrà essere cosa che influirà sulla coscienza dei giudici popolari, scarsamente sensibili agli empirismi della cassazione, ma, alla fine, tutto servirà a ben poco se, ultimo giudice ed arbitro, sarà sempre la cassazione ad avere l'ultima parola.

Qualche perplessità ha suscitato la decisione della corte, presa con una delle sentenze odierne, di considerare legittima l'esclusione del difensore e la presenza, in contrasto, del PM alla escussione dei testimoni. La corte ha giustificato la sua pronunzia affermando che, in questa fase del processo, è dominante l'attività del magistrato inquirente, attività da svolgere in condizioni di riservatezza, nei modi più utili per la ricostruzione della verità. Le prove testimoniali sono « atti non definitivi », da ripetersi al dibattimento nella pienezza del contradditorio e con tutte le garanzie, la difesa non vede compromessa la sua funzione dall'esclusione in istruttoria. D'altra parte, dice la corte, l'assistenza alla escussione dei testi del pubblico ministero, non rappresenta un privilegio ingiusto od illegittima disparità di trattamento, « è esercizio di una funzione pubblica, da svolgere super partes, a tutela di superiori interessi di giustizia obiettiva ».

I giudici della consulta, affermando questo, si sono ispirati ad una concezione ideale del PM, superata dai tempi e dalla prassi normale nei « palazzacci ». Un PM « super partes » è inconcepibile alla luce della « deformazione accusatoria » che il magistrato con questa funzione ha subito attraverso il tempo (tanto è vero che le proposte di riforma, ahimé sempre in fieri, sono tutte orientate verso un PM « parte » e come tale con pari diritti e doveri dei difensori), insistere su questo concetto, per giustificare le disparità di trattamento che il processo penale attuale riserva ad accusa e difesa, è cosa al di fuori della realtà di tutti i giorni.